



Allegato 1 – Suggerimenti per ipotesi di riforma dell'assetto normativo

Linee di riforma – il TUEL

- Modificare e integrare il TUEL, dedicando un articolo alla funzione statistica, ricomprendendo sia le funzioni del Sindaco come ufficiale di governo sia quelle a supporto dell'amministrazione (artt. 12 – 14 – 54)
- Stabilire che la funzione statistica dei comuni (*funzione fondamentale dei comuni, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228*):
 - è una funzione necessaria
 - produce informazione statistica ufficiale
 - è svolta in modo unitario dagli uffici di statistica comunali, quali componenti del Sistema statistico nazionale
 - riguarda sia le attività previste dal Programma statistico nazionale, sia quelle svolte per conto e nell'interesse del comune
- Stabilire che tutti i comuni siano obbligati a svolgere la funzione statistica, obbligo che può essere assolto o costituendo un ufficio di statistica (Comuni capoluogo e/o Comuni AR del Censimento permanente) o svolgendo la funzione in forma associata, con il coordinamento del comune capoluogo.
- Sancire (e garantire) per gli uffici di statistica i principi di: Autonomia funzionale, Indipendenza professionale, Imparzialità, Obiettività, Affidabilità, Rispetto del segreto statistico, Efficienza operativa.

Linee di riforma – la Direttiva 2 Comstat 15 ottobre 1991

- Riprendere (o anticipare?) le disposizioni generali del TUEL.
- Richiamare i principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali e della legge statistica europea.
- Disciplinare l'ambito territoriale di area vasta di operatività degli uffici associati e il ruolo del comune capoluogo.
- Stabilire che gli uffici devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi, disciplinando l'autonomia nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Stabilire che l'ufficio stesso sia unità organizzativa a sé stante, anche se eventualmente collocata in strutture di più ampia dimensione (servizi demografici, servizi informatici, controlli strategici e di gestione, direzioni generali, segreterie generali).
- Porre in capo al direttore generale o al segretario comunale la responsabilità per l'effettiva costituzione e operatività dell'ufficio. La mancata costituzione dell'ufficio o la mancata operatività comportano responsabilità sul piano disciplinare, amministrativo e contabile.
- Le informazioni statistiche prodotte dai comuni sono parte integrante della produzione statistica ufficiale e rispondono ai principi della pertinenza, dell'accuratezza, della tempestività, della puntualità, dell'accessibilità e della chiarezza, della comparabilità e della coerenza.
- L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dal comune e coordina l'attività dei servizi per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza
- L'ufficio di statistica collabora alla formulazione di tutta la modulistica comunale e alla sua revisione in modo da rendere fruibili in senso statistico i dati e le informazioni desumibili dall'attività amministrativa



- L'ufficio di statistica fornisce all'amministrazione i dati e le elaborazioni statistiche necessarie al corredo degli atti di bilancio, di programmazione territoriale e dei servizi comunali, di controllo e valutazione. Realizza e cura le rilevazioni periodiche sulla diffusione e sul gradimento dei servizi erogati dal comune e dalle aziende partecipate
- L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere obbligatorio a supporto degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti
- Il responsabile della funzione statistica deve essere un dirigente o un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo in campo statistico.
- Il personale dell'ufficio di statistica deve essere in numero adeguato all'attività statistica richiesta nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza e in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica
- Apposite iniziative di formazione e aggiornamento professionale promosse e realizzate nell'ambito delle strutture della statistica ufficiale assicurano le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica.
- L'ufficio di statistica svolge le funzioni di ufficio comunale di censimento e opera nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Istat nel Piano generale del Censimento permanente o in atti analoghi di portata regolamentare, nonché in base alle istruzioni di volta in volta disposte dall'Istat. Per lo svolgimento delle operazioni censuarie il comune capoluogo assume il coordinamento di tutti i comuni della relativa provincia che non abbiano costituito un proprio ufficio statistica e opera in collegamento con le sedi territoriali dell'Istat e con gli altri uffici del Sistema statistico nazionale.
- L'ufficio di statistica fornisce all'amministrazione i dati e le elaborazioni statistiche necessarie al corredo degli atti di bilancio, di programmazione territoriale e dei servizi comunali, di controllo e valutazione. Realizza e cura le rilevazioni periodiche sulla diffusione e sul gradimento dei servizi erogati dal comune e dalle aziende partecipate
- L'ufficio di statistica cura la diffusione delle informazioni statistiche prodotte nell'ambito della sua attività, nonché di quelle relative al territorio di pertinenza di cui abbia curato la raccolta, anche presso altre fonti o soggetti pubblici e privati
- L'ufficio di statistica coordina la produzione delle statistiche demografiche di interesse dell'amministrazione, collaborando alla formazione e alla tenuta dei registri di popolazione di cui all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
- Coordina l'attività relativa alla tenuta della numerazione civica, anche per quanto attiene alla sua georeferenziazione, e all'alimentazione dell'Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane.
- Assicura gli adempimenti ecografici di cui agli artt. 38-45 e 47 DPR 223/1989 e impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, fornisce le informazioni statistiche relative agli ambiti territoriali comunali, quando possibile riferite anche ai singoli numeri civici.
- L'eventuale ricorso a strutture esterne all'amministrazione, pubbliche o private, per la produzione e la diffusione delle informazioni statistiche di cui al presente articolo deve essere adeguatamente motivato, anche avuto riguardo agli aspetti economici e gestionali, deve essere portato a conoscenza del collegio dei revisori che dovranno darne ragione in sede di relazione allegata ai conti consuntivi, e deve comunque avvenire con il coordinamento dell'ufficio di statistica.
- La valutazione periodica del responsabile dell'ufficio di statistica e del personale addetto tiene conto dell'effettiva attuazione delle disposizioni relative all'assetto e all'esercizio della funzione statistica.



Linee di riforma – semplificazione

- Nell'ambito del più ampio processo di semplificazione e di trasparenza della Pubblica Amministrazione è opportuna l'adozione di una normativa che imponga un processo di produzione di dati e informazioni statistiche basato prioritariamente sugli archivi amministrativi, in modo da eliminare il disturbo statistico sugli uffici
- Una bozza di norma potrebbe essere:
 - Art. ... (Norme per la semplificazione delle rilevazioni statistiche)
 - 1. La rilevazione di informazioni e dati statistici presso i comuni e le loro forme associate è svolta esclusivamente tramite gli uffici di statistica delle amministrazioni, nell'esercizio delle funzioni in materia statistica di cui alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e al D. lgs. 6 settembre 1989, n.322.
 - 2. La raccolta di informazioni statistiche si svolge, in via prioritaria, con il trattamento di dati e informazioni desunti dagli archivi e dall'attività amministrativa dell'ente.
 - 3. Il sistema informativo statistico di cui all'art. 12 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" è realizzato mediante tecnologia web ed è predisposto in modo da soddisfare, senza ulteriore disturbo statistico, le esigenze informative dell'amministrazione e degli altri enti del Sistema Statistico Nazionale, ivi compreso l'Istituto Nazionale di Statistica.